

CAPITOLATO D'ONERI  
PER LA COPERTURA DEL RISCHIO  
**FURTO – RAPINA E RISCHI COMPLEMENTARI**

*di*

**INFORMEST**

**Avvertenze**

Le informazioni contenute all'interno del presente documento sono di carattere riservato. Pertanto, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 30.06.2003 nr. 196 l'intero documento, e parte di esso non potranno, in alcun caso essere consegnati a terzi, in particolare a qualsivoglia organizzazione del settore assicurativo o di brokeraggio senza il nostro preventivo accordo.

## SEZ. 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

### Art.1 – Definizioni

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

<b>Assicurazione</b>	Il contratto di assicurazione.
<b>Polizza</b>	Il documento che prova l'assicurazione.
<b>Contraente</b>	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.
<b>Assicurato</b>	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione.
<b>Società</b>	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici e/o le Agenzie presso le quali risulta assegnata la polizza.
<b>Premio</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b>Rischio</b>	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
<b>Sinistro</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>Indennizzo</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>Franchigia:</b>	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
<b>Scoperto</b>	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
<b>Annualità assicurativa o periodo assicurativo</b>	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
<b>Cose assicurate</b>	Beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche enti assicurati
<b>Fabbricati</b>	Per fabbricati s'intendono tutte le costruzioni di qualunque natura esse siano e qualunque destinazione esse abbiano, complete o in corso di costruzione o riparazione, incluse recinzioni e dipendenze ( quali cortili, viali interni, box e simili ) costruite negli spazi adiacenti di pertinenza dei fabbricati; nonché tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o

	interrate ed escluso solo quanto compreso nelle definizioni di "Macchinari", "Attrezzature" e "Arredi e corredi".
<b>Contenuto</b>	Tutto quanto riportato nella Definizioni di Macchinari, Attrezzature, Arredamento e Merci.
<b>Macchinari,</b>	Per macchinari si intendono macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti - impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di traino e di trasporto, non iscritti al P.R.A. - impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione - attrezzatura e arredamento industriale, dei depositi e delle dipendenze, nonché tutto quanto, fisso e mobile, è necessario per le attività e la gestione degli stabilimenti e delle loro dipendenze, quindi, cicli e motocicli, automezzi, rimorchi, cassoni e contenitori fermi al coperto o all'aperto nell'ambito dei vari "Enti assicurati" compresa la merce giacente a bordo dei medesimi, nonché ogni cosa che non trova precisa assegnazione nelle partite "Fabbricati" e "Merci/Scorte" o la cui assegnazione sia dubbia o controversa (essendo per principio convenuto che le parti intendono assicurare tutto quanto esiste negli stabilimenti e impianti e nelle aree annesse).
<b>Attrezzature</b>	Mobilio e apparecchiature per l'ufficio e relativi accessori; materiale scientifico e didattico; sussidi e audiovisivi; libri e pubblicazioni in genere; impianti di prevenzione e di allarme; impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di traino e di trasporto, non iscritti al P.R.A.; impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione; elaboratori elettronici, serbatoi metallici e tubazioni; apparecchiature elettroniche in genere.
<b>Arredo</b>	Per arredi e corredi s'intendono il mobilio e l'arredamento, gli scaffali, i banchi, la cancelleria, i registri, gli stampati, le macchine per ufficio e gli indumenti.
<b>Merci</b>	Materie prime - ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di

	consumo, pezzi di ricambio, minuterie, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, sostanze infiammabili, merci speciali, i combustibili, i recipienti, il tutto sia all'aperto che al coperto, anche su mezzi di trasporto, escluse soltanto le sostanze esplodenti e i valori preziosi.
<b>Valori</b>	Denaro, titoli di credito e valori bollati, gioielli, metalli preziosi, oggetti di metallo prezioso, pietre preziose, perle naturali o di coltura, pietre dure o artificiali o sintetiche se montate in metallo prezioso.
<b>Primo Rischio Assoluto</b>	La somma massima dovuta dall'Assicuratore, in caso di sinistro, qualunque sia il valore complessivo delle cose assicurate, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del C.C..
<b>Furto</b>	Il reato, come definito dall' Art. 624 del Codice Penale.
<b>Rapina</b>	il reato di cui all'art. 628 del C.P. e più precisamente la sottrazione di cose mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati.
<b>Estorsione</b>	il reato di cui all'art. 629 del C.P. e più esattamente l'appropriazione di cose mediante violenza o minaccia diretta sia verso l'Assicurato che i suoi dipendenti che verso altre persone che vengano così costretti a consegnare le cose stesse, purché la consegna venga effettuata nell'ambito dei locali assicurati o loro pertinenze.

## **Art.2 – Attività e caratteristiche del rischio**

(a titolo esemplificativo ma non limitativo)

Nell' ambito di fabbricati sia di proprietà, che in uso, locazione, conduzione, comodato, custodia e deposito o a qualsiasi altro titolo utilizzati dall' Assicurato per la sua attività, dove vengono svolte tutte le attività sia amministrative che organizzative ed operative relative all'erogazione dei vari servizi di competenza, viene stabilito che, salvo quanto esplicitamente escluso, tutto quanto si trova nell'ambito dei complessi, deve intendersi assicurato, sottotetto ai medesimi e/o nell'ambito di aree pertinenti adeguatamente recintate e/o protette, o comunque all'aperto, sia pubbliche che private, ovunque ubicate.

### **UBICAZIONE del/i RISCHIO/I**

In Comune di GORIZIA - Provincia di Gorizia - Via Cadorna n. 36.

In Comune di PADOVA - Provincia di Padova - Piazza Zanellato n. 05.

### **DESCRIZIONE DEL RISCHIO**

Fabbricati e/o porzioni di fabbricati civili in proprietà e/o in locazione adibiti ad uso uffici.

### **ATTIVITA' ESERCITATA**

Associazione per lo sviluppo dei rapporti economici tra l' Italia ed i Paesi dell' Europa Centrale orientale, tramite la consulenza, l' assistenza, la formazione e quant' altro attinente con le finalità istituzionali dell' Associazione stessa, da fornirsi ad istituzioni economiche pubbliche e private.

## **SEZ. 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE**

### **Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C..

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio con effetto immediato rispetto alla comunicazione del Contraente e rinuncia al relativo diritto di recesso previsto dall'art. 1897 C.C.. La Società corrisponderà, al netto dell'imposta, la quota di premio pagata e non consumata, a scelta del Contraente, immediatamente oppure in occasione della scadenza dell'annualità di premio.

La mancata comunicazione da parte del Contraente di circostanze aggravanti il rischio così pure le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione dell'assicurazione o durante il corso della stessa, non comporteranno decadenza dal diritto di indennizzo, né riduzione dello stesso sempre che tali omissioni od inesattezze siano avvenute senza dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui le circostanze si sono verificate. Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito in precedenza i soggetti assicurati con la presente polizza di assicurazione.

### **Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori**

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori

### **Art.3 - Durata del contratto**

L'assicurazione decorre dalle ore 24,00 del giorno 31/12/2011 e termina senza tacito rinnovo alle ore 24,00 del giorno **31/12/2013**.

E' espressamente vietato il rinnovo tacito.

E' inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni, antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all' espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

La Società a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d' ora a prorogare in tale caso l' assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in essere per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.

#### **Art.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

I premi devono essere pagati direttamente alla Società assicuratrice alla quale è assegnata la polizza.

Il corrispettivo remunererà la Società per tutti gli oneri e rischi relativi alle prestazioni delle attività e servizi oggetto del contratto, nonché ogni altra attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggi per il personale o collaboratori addetti all'esecuzione contrattuale.

La Società riceverà i pagamenti sul cc.dd. conto dedicato, conformemente a quanto previsto dall'art. 3 della legge 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società si obbliga a osservare la normativa precitata al comma 3 del presente articolo, impegnandosi altresì a comunicare immediatamente al Contraente e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Gorizia l'eventuale inadempimento dei subappaltatori o sub-contraenti.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto d'appalto.

#### **Art.5 - Recesso a seguito di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dello stesso, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 (novanta) giorni da darsi con lettera raccomandata.

Tale recesso avrà comunque effetto dalla prima scadenza ricorrente, successiva alla comunicazione di preavviso

Qualora venga esercitato il diritto di recesso di cui al primo comma del presente articolo, il Contraente potrà richiedere alla Società di recedere alla prima scadenza utile da tutti gli altri contratti assicurativi, tanto in qualità di Delegataria che di Coassicuratrice, essa avesse in essere con il Contraente stesso mediante preavviso scritto da inviarsi almeno un mese prima della scadenza del periodo assicurativo in corso.

#### **Art.6 - Risoluzione del contratto**

Il contratto s'intenderà risolto nei seguenti casi:

- a) qualora la Società si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 135 del codice dei contratti;
- b) mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
- c) reiterate o gravi inadempienze nell'esecuzione del servizio;
- d) quando l'impresa venga dichiarata fallita;
- e) sospensione, anche parziale, del servizio non preventivamente autorizzata dal Contraente;
- f) inosservanza di uno degli obblighi previsti nel presente Capitolato;
- g) esecuzione tardiva del servizio inosservando la tempistica ivi indicata.

Qualora il Direttore dell'Esecuzione riscontri una delle violazioni di cui alle lett. a), b), c), d), e) ed f), tali da compromettere la buona riuscita del servizio invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima del servizio prestato regolarmente e che dovrà essere accreditato alla Società.

Il Direttore dell'Esecuzione formula, su indicazione del RUP, la contestazione degli addebiti alla Società, assegnandogli il termine di 15 giorni per la presentazione al RUP delle proprie controdeduzioni.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la Società abbia risposto, il Contraente su proposta del RUP dispone la risoluzione del contratto, quantificando l'eventuale risarcimento del danno subito.

Qualora nell'ipotesi di cui alla lett. g) il Direttore dell'Esecuzione riscontri che la Società non rispetta la tempistica qui indicata per l'esecuzione del contratto assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni, decorrente dal ricevimento della comunicazione, per compiere il servizio non svolto e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie.

Scaduto il termine di cui al 5 comma il Direttore dell'Esecuzione verifica in contraddittorio con la Società o in sua mancanza con l'assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al RUP.

Qualora l'inadempimento permanga il Contraente su proposta del RUP delibera la risoluzione.



#### **Art. 7 – Divieto di cessione del contratto**

La Società non può cedere il contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 116 del codice dei contratti.

#### **Art. 8 - Garanzie**

La Società dovrà costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale che copra il mancato o inesatto adempimento delle prestazioni contrattuali, da presentare al Contraente al momento della sottoscrizione del contratto, pena la decadenza dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria.

La garanzia cessa di avere effetto solo dopo la data di emissione del certificato di verifica di conformità che attesta la regolare esecuzione del servizio.

#### **Art. 9 - Controlli e verifiche**

L'esecuzione del contratto avverrà sotto il coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile del Direttore dell'Esecuzione.

Il Direttore dell'Esecuzione assicura la regolare esecuzione del contratto da parte della Società, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità al presente Capitolato.

Il Direttore dell'Esecuzione nell'accertare eventuali difformità nel corso dell'esecuzione del contratto li contesterà immediatamente alla Società stessa, qualora presente personalmente, oppure, ad un suo incaricato, e in sua mancanza procederà all'accertamento in presenza di due testimoni.

La Società è tenuta a segnalare al Direttore dell'Esecuzione tutte le circostanze e fatti che possono impedire il normale svolgimento del servizio.

#### **Art.10 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche alla presente polizza potranno avvenire esclusivamente nei casi e modi previsti dal Codice dei Contratti e dal relativo Regolamento.

#### **Art.11- Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax, email o simili) indirizzata all' Agenzia o alla Società al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

#### **Art. 12 - Oneri fiscali**

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

**Art. 13 – Spese contrattuali**

Tutte le spese contrattuali sono a carico della Società.

**Art. 14 – Privacy**

La Società, viene nominata Responsabile Privacy Esterno da parte del Contraente, che è Titolare Privacy ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Le funzioni di Responsabile Privacy sono svolte dalla Società, senza pretendere alcun compenso aggiuntivo.

I dipendenti della Società, sono Incaricati Privacy.

**Art. 15 - Foro competente**

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente.

**Art.16 - Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

**Art.17 – Ispezione delle cose assicurate**

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

**Art.18 - Assicurazione per conto di chi spetta**

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

**Art.19 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

**Art.20 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio**

La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti e/o senza seguito (con indicazione scritta delle motivazioni).

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

**Art.21 - Coassicurazione e delega (ove prevista) – Estratto Unico.**

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto.

La Società Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune.

La Delegataria è anche incaricata alle Coassicuratrici dell'esazione dei premi o d'importi comunque dovuti all'Assicurato in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome.

**Art. 22 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

### SEZ. 3 – NORME CHE REGOLANO L' ASSICURAZIONE FURTO

#### **Art. 1**      **Rischio assicurato.**

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivati dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

a) violandone le difese esterne mediante

1) rottura, scasso;

2) uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;

b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;

c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a) 1).

Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

#### **ART. 2**      **ESCLUSIONI**

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzione o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;

b) agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo e colpa grave:

- da persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;

- da persone del fatto delle quali l'Assicurato od il Contraente deve rispondere;

- da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;

c) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.

#### **SEZ. 4 – GARANZIE AGGIUNTIVE**

Le Condizioni Generali di Assicurazioni e più precisamente le **“Norme che regolano l'assicurazione Responsabilità Civile”** sono da intendersi derogate e/o integrate dalle seguenti garanzie aggiuntive e/o particolari:

**ART.1) RAPINA**

Le garanzie sono estese alla rapina, sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia, avvenuta nei locali indicati nel contratto, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

**ART. 2) ESTORSIONE**

L'assicurazione è estesa al caso in cui l'Assicurato o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante violenza o minaccia diretta alla loro persona od a quella di altri. Tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna delle cose assicurate devono essere poste in essere nell'ambito dei locali in cui il Contraente esplica la propria attività.

**ART. 3) FURTO CON DESTREZZA E AMMANCHI**

L'assicurazione è estesa anche al furto commesso con destrezza nell'interno dei locali, durante le ore di apertura degli stessi, purché constatato e denunciato entro le 48 or successive all' evento stesso.

**ART. 4) FURTO DA PARTE DEI DIPENDENTI FUORI DALL'ORARIO DI LAVORO**

La garanzia si estende anche nei casi in cui l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia un incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna ai locali stessi;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.

**Art. 5) FURTO COMMESSO CON CHIAVI VERE.**

L'assicurazione vale anche nel caso di smarrimento, sottrazione od estorsione delle chiavi vere al legittimo detentore e/o dipendente addetto all'esercizio e/o a chiunque altro custode delle stesse, purché l'estorsione o il furto avvengano fuori dai locali contemplati ed

il furto delle cose assicurate sia commesso a locali chiusi. Lo smarrimento o l'estorsione delle chiavi dovrà essere denunciato alle autorità competenti entro 48 ore da quando è venuta a conoscenza del fatto.

In presenza della denuncia di smarrimento e sottrazione sopraindicata l'assicurazione rimborsa, fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 le spese sostenute per:

- l'intervento di emergenza effettuato, anche se con scasso, per consentire l'accesso ai locali;
- la sostituzione delle serrature con altre uguali od equivalenti per qualità.

La suddetta somma assicurata è prestata a primo rischio assoluto e non è soggetta ad applicazione di scoperto e/o franchigia alcuna.

**ART.6) GUASTI CAGIONATI DAI LADRI E ATTI VANDALICI**

La garanzia si intende estesa ai guasti e agli atti vandalici cagionati dai ladri, agli enti assicurati nonché ai locali, loro pertinenze, compresi fissi, infissi, parti di fabbricati, loro pertinenze e/o recinzioni, in cui gli stessi enti si trovino, in occasione di furto o rapina consumati o tentati.

**ART.7) FURTO IN OCCASIONE DI INCENDIO, EVENTI NATURALI E/O SOCIO-POLITICI**

La copertura assicurativa è operante anche in caso di furto e/o rapina avvenuti a seguito di eventi naturali, quali terremoti, inondazioni, allagamenti e altri sconvolgimenti della natura, incendio, esplosioni e scoppi, eventi socio-politici, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, tumulti popolari, ad esclusione di atti di guerra, di invasione, occupazione militare, salvo che l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

**ART. 8) GARANZIE PER UFFICI**

Si prende atto fra le parti che durante le ore di apertura degli uffici, la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali, purché negli insediamenti vi sia la costante presenza di persone.

**ART. 9) GARANZIA PORTAVALORI**

Limitatamente a denaro, carte valori e titoli di credito in genere, e fino alla concorrenza di Euro 10.000,00 l'assicurazione è prestata anche contro:

- il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;

- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;
- il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia);
- commessi sulla persona del contraente, dei suoi familiari o dipendenti di fiducia addetti all'esercizio, mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio del Contraente, alle banche, ai fornitori, ai Clienti o viceversa.

Formattati: Elenchi puntati e numerati

**ART.10) VALORI**

L'assicurazione è estesa alla rapina dei valori posti sia dentro che fuori dei mezzi di custodia e contro il furto dei valori purché rinchiusi in cassetti, mobili o registratori di cassa.

**ART. 11) ARCHIVI DI DOCUMENTI E REGISTRI.**

In caso di sinistro la Società risarcirà i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti sottratti, comprese le spese necessarie per la ricostruzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi.

**ART.12) ONORARI - SPESE PERITALI**

La Società si impegna a risarcire all'Assicurato l'importo da questi versato, in conseguenza di sinistri, per gli onorari del perito di parte e per la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale. Sono compresi inoltre gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti, necessari per la riparazione e/o ricostruzione seguenti a sinistri, nonché gli oneri sopportati per produrre prove, informazioni e ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a produrre.



## **SEZ. 5 – GARANZIE PARTICOLARI**

Le condizioni di assicurazione sono da intendersi derogate e/o integrate dalle seguenti condizioni particolari:

### **ART.1) ASSICURAZIONE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO (P.R.A.).**

L'assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto" e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui alle Norme che regolano l'Assicurazione.

### **ART.2) MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI.**

L'assicurazione di cui alle garanzie tutte è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno.

Se, in caso di sinistro si verificasse che i mezzi di chiusura non fossero conformi alle presente clausola, ed il reato venisse perpetrato attraverso mezzi inferiori a quelli di tale clausola, il danno verrebbe risarcito applicando uno scoperto del 10% sull'importo dell'indennizzo che rimarrà a carico dell'Assicurato senza che questo possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto al risarcimento, farlo assicurare ad altri.

Qualora invece si verificasse che i mezzi di chiusura non fossero conformi alla presente clausola, ma il reato venisse perpetrato attraverso mezzi di chiusura conformi alla presente clausola, la Società sarà tenuta a pagare il danno integralmente (senza l'applicazione di scoperto e franchigia).

### **ART. 3) VALORE A NUOVO**

Premesso che per "valore a nuovo" si intende il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per qualità, rendimento e funzionalità anche estetica, resta convenuto che l'assicurazione degli enti descritti nelle definizioni di "Macchinario - Attrezzatura e arredamento", è stipulata in base al suddetto valore a

nuovo e pertanto in caso di sinistro l'ammontare del danno verrà determinato senza l'applicazione del deprezzamento stabilito in relazione allo stato d'uso.

Resta peraltro convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato, per ciascun ente assicurato, importo superiore al doppio del relativo valore commerciale, allo stato d'uso in cui tale ente si trovava al momento del sinistro.

**ART.3) COLPA GRAVE**

A parziale deroga delle Norme che regolano l'Assicurazione Furto, la Società è obbligata anche se il sinistro è stato cagionato o agevolato con colpa grave dell'Assicurato, Contraente e/o loro rappresentanti legali, nonché con dolo e/o colpa grave di :

- dipendenti e prestatori d'opera in genere e/o persone delle quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere;
- sorveglianti, custodi, coabitanti e/o comunque incaricati della sorveglianza delle cose o dei locali che le contengono.

Pertanto la Società non potrà opporre al pagamento dell'indennizzo motivo alcuno derivante o connesso alle circostanze succitate.

**ART.4) LOCALI GODUTI PROMISCUAMENTE DALL'ASSICURATO E DA TERZI**

Qualora i locali contenenti cose assicurate siano goduti anche da Terzi, resta convenuto che si intendono parificati all'Assicurato od ai suoi dipendenti i Terzi suddetti ed i loro dipendenti.

## SEZ. 6 – GESTIONE DEI SINITRI

### ART. 1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) darne avviso alla Società entro 48 ore da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Società, l'agenzia ed il numero della polizza;
- b) fornire alla Società, entro i 10 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;
- d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a), c) e d) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

Il Contraente o L'Assicurato deve altresì:

- e) tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
- f) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i periti ritenessero necessario esperire presso terzi;
- g) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere, dall'Autorità competente, in relazione al sinistro.

**ART. 2 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO**

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara essere state rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

**ART. 3 OPERAZIONI PERITALI**

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili nei reparti danneggiati.

**ART. 4 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO**

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;
- oppure a richiesta di una delle Parti,
- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

**ART. 5 MANDATO DEI PERITI**

I Periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano

circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;

c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi in caso di sinistro come previsto dalle Norme che regolano l'Assicurazione;

d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate;

e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese;

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

**ART. 6 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO**

L'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate - col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro - senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

**ART. 7 REINTEGRO AUTOMATICO IN CASO DI SINISTRO**

Di comune accordo fra le parti si conviene che, in caso di sinistro e in deroga alle Norme che regolano l'Assicurazione, il capitale assicurato alle partite tutte, si intende, con effetto dalle ore 24 del giorno in cui si è verificato il sinistro, reintegrato di un importo uguale a quello del danno risarcibile a termini di polizza, fermo l'obbligo per l'Assicurato di versare il corrispondente rateo di premio entro 30 giorni dalla data della relativa appendice.

**ART. 8 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempre

che l' Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dall' articolo "Esclusioni" delle Norme che regolano l' Assicurazione.

La Società si impegna a liquidare le indennità dovute a seguito di sinistro, anche in pendenza di istruttoria penale, con la sola esclusione del caso di dolo del legale rappresentante del Contraente.

**ART. 9**

**RECUPERO DELLE COSE RUBATE**

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere.

In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

## SEZ. 7 – SOMME ASSICURATE – FRANCHIGIE - SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO

### Art.1 - Partite, somme assicurate e calcolo del premio

Partita		Somme Assicurate in Euro	Tasso Lordo ‰	Premio Lordo Annuo in Euro
<b>Per tutte le ubicazioni assicurate</b>				
1	Contenuto In genere	30.000,00=		

### Art.2 - Sottolimiti di indennizzo e franchigie per sinistro

Si conviene che per le singole garanzie sottoriportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e l'applicazione di franchigie.

EVENTI/GARANZIE	FRANCHIGIE E SCOPERTI	LIMITI DI INDENNIZZO
▪ Furto perpetrato attraverso le sole misure non conformi	10%	
▪ Guasti cagionati dai ladri		10.000,00
▪ Atti vandalici cagionati dai ladri		10.000,00
▪ Portavalori		10.000,00
▪ Archivi e Documenti		10.000,00
▪ Valori		5.000,00
▪ Furto con destrezza		5.000,00
▪ Onorari – Spese Peritali		5.000,00

**SCOMPOSIZIONE DEL PREMIO ANNUO LORDO ANTICIPATO**

Premio annuo imponibile	€	.=
Imposte	€	.=
TOTALE	€	.=

**Art. 3 – Riparto di coassicurazione**

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

**Art. 4 – Disposizione finale**

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

**IL CONTRAENTE****LA SOCIETÀ**

**Agli effetti dell' Art. 1341 del C.C. la Società ed il Contraente dichiarano di approvare espressamente le seguenti clausole contrattuali:**

- **Pagamento del Premio;**
- **Obblighi dell' assicurato in caso di sinistro;**
- **Decorrenza e cessazione delle garanzie;**
- **Calcolo del Premio e Modalità di applicazione della regolazione.**

**IL CONTRAENTE****LA SOCIETÀ**